



COMUNE DI RESCALDINA

Città Metropolitana di Milano

Piazza della Chiesa n. 15 - 20027 Rescaldina (MI)
Tel. 0331.467811 - www.comune.rescaldina.mi.it
P.IVA 01633080153 - PEC: comune.rescaldina@pec.regione.lombardia.it

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) DELL'ANNO 2018.

ORIGINALE

NR. 15

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria di Prima convocazione – seduta pubblica

L'anno **duemiladiciotto**, addì **due** del mese di **Febbraio**, alle ore **20:30**, nella Sala del Consiglio.

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali vennero oggi convocati a seduta i consiglieri comunali.

All'appello risultano:

		pres.	ass.			pres.	ass.
1.	CATTANEO Michele	X		10.	IELO Gilles André	X	
2.	GASPARRI Elena	X		11.	CASATI Riccardo	X	
3.	VIGNATI Maria Carla	X		12.	MAGISTRALI Paolo	X	
4.	SCHIESARO Daniel	X		13.	TRIPEPI Ferdinando	X	
5.	RUDONI Enrico	X		14.	CASATI Bernardo	X	
6.	MATERA Francesco	X		15.	CRUGNOLA Gianluca	X	
7.	MONTAGNA Teresa	X		16.	OGGIONI Massimo	X	
8.	CIMMARRUSTI Vito	X		17.	TURCONI Maurizio	X	
9.	BOBONI Anita	X					

TOTALI **17** **0**

	pres.	ass.
LAINO Marianna (assessore esterno)	X	

Partecipa Il Vice Segretario *D.ssa Patrizia Santambrogio*.

il Presidente CC, cons. *Dott.ssa Vignati Maria Carla*, constatata la legalità dell'adunanza, dichiarata aperta la seduta, pone in discussione la pratica all'ordine del giorno:

DELIBERAZIONE C.C. N. 15 DEL 02/02/2018

CONFERMA ALIQUOTE TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) DELL'ANNO 2018.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la propria delibera n. 18 del 24/03/2017 "Approvazione delle aliquote della tassa sui servizi indivisibili (TASI) dell'anno 2017" con la quale sono state confermate per l'anno 2017, limitatamente a quelle categorie di immobili non esentati ai sensi della Legge 28.12.2015 n.208 (legge di stabilità 2016) le aliquote TASI approvate con propria delibera n. 21/2015 e già confermate con propria delibera n. 21/2016, mantenendo pertanto la maggiorazione prevista di cui al comma 677 dell'articolo 1 della Legge 27.12.2016 n. 147 come da tabella sotto riportata:

CASISTICA	ALIQUOTA
Abitazione principale e relative pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate. Rientra nel limite massimo delle tre pertinenze anche quella che risulta iscritta in catasto unitamente all'abitazione principale.	ESENZIONE AI SENSI DELLA LEGGE N. 208/2015 (LEGGE DI STABILITA' 2016)
Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari (Comma 2 - lettera a) - art. 13 D.L. 201/2011 convertito con modificazioni dalla L. 214/2011).	ESENZIONE AI SENSI DELLA LEGGE N. 208/2015 (LEGGE DI STABILITA' 2016)
Casa coniugale e relative pertinenze assegnate al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (Comma 2 - lettera c) - art. 13 D.L. 201/2011 convertito con modificazioni dalla L. 214/2011).	ESENZIONE AI SENSI DELLA LEGGE N. 208/2015 (LEGGE DI STABILITA' 2016)
Unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica (Comma 2 - lettera d) - art. 13 D.L. 201/2011 convertito con modificazioni dalla L. 214/2011.	ESENZIONE AI SENSI DELLA LEGGE N. 208/2015 (LEGGE DI STABILITA' 2016)
Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata come da vigente Regolamento comunale IUC.	ESENZIONE AI SENSI DELLA LEGGE N. 208/2015 (LEGGE DI STABILITA' 2016)

<p>Abitazione principale e relative pertinenze della stessa, <u>rientranti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9</u>. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate. Rientra nel limite massimo delle tre pertinenze anche quella che risulta iscritta in catasto unitamente all'abitazione principale (Comma 2 art. 13 D.L. 201/2011 convertito con modificazioni dalla L. 214/2011).</p>	<p>0,80 PER MILLE</p>
<p>Fabbricati rurali strumentali (Comma 8 art. 13 D.L.201/2011 convertito con modificazioni dalla L.214/2011).</p>	<p>1,00 PER MILLE</p>
<p>Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.</p>	<p>2,50 PER MILLE</p>
<p>Tutti gli altri Immobili non ricompresi nelle casistiche sopraindicate.</p>	<p>0,80 PER MILLE</p>

Visto l'art. 1 – comma 37 della Legge 27.12.2017 n. 205 la quale ha stabilito che all'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 26, le parole: «e 2017» sono sostituite dalle seguenti: «,2017 e 2018»; e quindi recita:

“Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016,2017 e 2018 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ne' per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000”.

b) al comma 28 è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Per l'anno 2018, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per gli anni 2016 e 2017» e quindi recita:

“Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015. Per l'anno 2018, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per gli anni 2016 e 2017.”

Rilevato che il tributo TASI è destinato al finanziamento delle spese correnti inerenti i servizi indivisibili comunali sotto indicati, i cui costi previsti per l'anno 2018, ammontano ad € 1.315.193,47.

Ritenuto pertanto di confermare per l'anno 2018, limitatamente a quelle categorie di immobili non esentate dalla citata Legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), le aliquote della Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI) approvate con delibera di Consiglio Comunale n. 18/2017, *mantenendo pertanto la maggiorazione prevista di cui al comma 677 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147*, come dalla tabella di cui sopra.

Considerato inoltre che il gettito complessivo del tributo stimato per l'anno 2018 ammonta ad € 365.000,00, con una copertura prevista dei costi dei servizi indivisibili finanziati del 27,75%, così determinata:

Viabilità, infrastrutture stradali ed illuminazione pubblica	€	513.300,00
Servizi demografici	€	135.700,00
Polizia locale	€	510.793,47
Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	€	155.400,00
Costo complessivo stimato dei servizi indivisibili finanziati con il tributo (B)	€	1.315.193,47
Gettito complessivo stimato TASI (A)	€	365.000,00
Differenza (B-A)	€	950.193,47
Percentuale di finanziamento dei costi $A / B \times 100$		27,75%

Richiamato inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Visto l'articolo unico del Decreto del Ministero dell'Interno del 29.11.2017 il quale stabilisce che: *"Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali è differito al 28 febbraio 2018. 2. Ai sensi dell'art. 163, comma 3, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data di cui al comma 1."*

Visti altresì l'art. 13, comma 15, del citato D.L. 06/12/2011, n. 201 e la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, che stabiliscono le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti dell'Imposta Unica Comunale;

Richiamato l'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti Locali in materia di entrate;

Richiamato il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta unica comunale, approvato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446 e dell'art. 1, comma 682, della L. 27/12/2013, n. 147;

Vista la proposta della Giunta Comunale, con deliberazione n. del 15/01/2018 avente ad oggetto: "Proposta al consiglio: "conferma aliquote Tassa sui servizi indivisibili (tasi) dell'anno 2018".;

Sentita la relazione dell'assessore al Bilancio;

Sentite le commissioni consiliari congiunte urbanistica/lavori pubblici e affari generali del 20/01/2018;

Visto il parere favorevole sulla proposta della presente deliberazione, ex art. 49, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali), espresso dal Responsabile Area Entrate e Tributi per la regolarità tecnica ed il parere espresso dal Responsabile dell'Area economica finanziaria per la regolarità contabile, allegati agli atti d'ufficio;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Preso atto della dichiarazione di voto favorevole del Cons. Crugnola Gianluca (Capogruppo Noi per Rescaldina);

Proceduto quindi alla verifica delle presenze e della votazione, mediante dispositivo elettronico, della proposta di deliberazione, dalla quale risultano:

Consiglieri presenti: 17

Consiglieri assenti: 0

Voti favorevoli: 16

Voti contrari: 1 Oggioni Massimo

Astenuti: 0

DELIBERA

1) Di confermare per l'anno 2018, limitatamente a quelle categorie di immobili non esentate dalla citata Legge 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), le aliquote della Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI) stabilite con propria delibera n. 21/2015 sopra citata e già confermate con proprie delibere n. 21/2016 e n. 18/2017, *mantenendo pertanto la maggiorazione prevista di cui al comma 677 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147*, come dalla tabella sotto riportata:

CASISTICA	ALIQUOTA
Abitazione principale e relative pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate. Rientra nel limite massimo delle tre pertinenze anche quella che risulta iscritta in catasto unitamente all'abitazione principale.	ESENZIONE AI SENSI DELLA LEGGE N. 208/2015 (LEGGE DI STABILITA' 2016)
Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari (Comma 2 - lettera a) - art. 13 D.L. 201/2011 convertito con modificazioni dalla L. 214/2011).	ESENZIONE AI SENSI DELLA LEGGE N. 208/2015 (LEGGE DI STABILITA' 2016)
Casa coniugale e relative pertinenze assegnate al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (Comma 2 - lettera c) - art. 13 D.L. 201/2011 convertito con modificazioni dalla L. 214/2011).	ESENZIONE AI SENSI DELLA LEGGE N. 208/2015 (LEGGE DI STABILITA' 2016)

Unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica (Comma 2 - lettera d) - art. 13 D.L. 201/2011 convertito con modificazioni dalla L. 214/2011.	ESENZIONE AI SENSI DELLA LEGGE N. 208/2015 (LEGGE DI STABILITA' 2016)
Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata come da vigente Regolamento comunale IUC.	ESENZIONE AI SENSI DELLA LEGGE N. 208/2015 (LEGGE DI STABILITA' 2016)
Abitazione principale e relative pertinenze della stessa, rientranti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate. Rientra nel limite massimo delle tre pertinenze anche quella che risulta iscritta in catasto unitamente all'abitazione principale (Comma 2 art. 13 D.L. 201/2011 convertito con modificazioni dalla L. 214/2011).	0,80 PER MILLE
Fabbricati rurali strumentali (Comma 8 art. 13 D.L.201/2011 convertito con modificazioni dalla L.214/2011).	1,00 PER MILLE
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.	2,50 PER MILLE
Tutti gli altri Immobili non ricompresi nelle casistiche sopraindicate.	0,80 PER MILLE

2) Di pubblicare, a norma dell'art. 8 del D.L.31 agosto 2013, n. 102, sul sito istituzionale la presente deliberazione al fine di rendere efficace quanto approvato;

3) Di trasmettere telematicamente al Ministero dell'Economia e delle Finanze, tramite il Portale del federalismo fiscale, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97 e della nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 24674 del 11.11.2013.

Successivamente il Presidente chiede al Consiglio di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del TUEL (D.Lgs 18.08.2000, n. 267):

Consiglieri favorevoli: 16

Voti contrari: 0

Consiglieri astenuti: 1 Oggioni Massimo

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE CC
Dott.ssa Vignati Maria Carla
Atto sottoscritto digitalmente

IL VICE SEGRETARIO
D.ssa Patrizia Santambrogio
Atto sottoscritto digitalmente

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Online per la prescritta pubblicazione e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL VICE SEGRETARIO
D.ssa Patrizia Santambrogio
Atto sottoscritto digitalmente

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL.

IL VICE SEGRETARIO
D.ssa Patrizia Santambrogio
Atto sottoscritto digitalmente